

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "metadati riportati nella segnatura
informatica di protocollo"

Classificazione: 14/140/10/3/38/2023C

Ai Direttori dei Servizi Veterinari
Area A, B e C delle ASL piemontesi

Agli Ordini dei Medici Veterinari
Piemontesi

p.c. Al Garante degli Animali della
Regione Piemonte

Ministero della Salute DGSAF
c.a. Dott.ssa Sorgente
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

Oggetto: Disposizioni per la regolarizzazione dei suini non DPA- - Integrazione

Facendo seguito al DGSAF n. 19927 del 12/08/2022 e alla nota regionale n. 25730 del 06/07/2022;

in attesa di eventuali successive indicazioni ministeriali o integrazioni alle funzionalità BDN come richiesto anche già da codesto Settore a mezzo PECMAIL il 22/02/2023, ovvero:

- non sono stati esplicitati i criteri con cui concedere l'autorizzazione ai Veterinari LP
- l'autorizzazione non può essere registrata in BDN
- non risulta possibile né ai Servizi Veterinari competenti per territorio sul codice di allevamento né tantomeno a llpp autorizzati, verificare in BDN la richiesta e la fornitura dell'identificativo individuale corrispondente al trasponder consegnato all'operatore e nella disponibilità del codice di allevamento per il quale è stata effettuata la richiesta

- gli allevamenti di minipig essendo registrati come da riproduzione, non possono richiedere microchip così da rispettare le disposizioni di cui al DGSAF di cui sopra ovvero cedere suinetti sterilizzati e provvisti di microchip
- identificazione dei suini non DPA all'interno dei cosiddetti rifugi/santuari

Si ritiene utile comunque fornire le seguenti istruzioni:

1. Richiesta di identificativi

Per la richiesta degli identificativi l'operatore o il suo delegato deve utilizzare la funzione presente nell'applicativo anagrafe suina in Vetinfo, nel menu identificativi > Richiesta transponder per non DPA. Attualmente è presente un solo fornitore con una sola tipologia di microchip iniettabile. L'operatore dovrà compilare i campi obbligatori e confermare la richiesta, che perverrà al fornitore attraverso scarico di file specifici per suini NON DPA.

Si precisa che:

1. La funzionalità BDN per ordinare i trasponder è disponibile unicamente per gli allevamenti con tipologia NON DPA,
2. L'ordine dei trasponder non può essere superiore a due
3. Non è prevista validazione da parte del Servizio Veterinario.
4. Non è attualmente disponibile funzione di annullamento di ordini già confermati; pertanto, eventuali manutenzioni dovranno essere richieste al CSN attraverso il servizio di ticketing. Il fornitore provvederà a notificare in BDN gli identificativi prodotti, che potranno essere utilizzati per identificare i suini NON DPA e registrarne l'identificazione in BDN.

2. Identificazione

Una volta ricevuto il trasponder, l'operatore, al fine di adempiere agli obblighi di identificazione individuale, potrà rivolgersi al Veterinario LP autorizzato o in alternativa al Servizio Veterinario della ASL

Nelle more delle indicazioni ministeriali per il rilascio delle autorizzazioni, si intendono già autorizzati i Veterinari LP autorizzati all'identificazione di animali da affezione e censiti in banca dati dell'anagrafe animali da affezione, regionale o nazionale e quelli autorizzati alla identificazione degli equidi.

Non essendo disponibile la funzionalità di interrogazione del trasponder, il Veterinario procederà all'identificazione senza alcuna responsabilità di verifica che il trasponder sia stato effettivamente assegnato a tale allevamento.

Si precisa che, laddove la prestazione di identificazione sia erogata direttamente dalle ASL, essa è soggetta a tariffazione non ricadente nell'ambito di applicazione del D. lgs 32/2021; in attesa della revisione armonizzata del T.U.R., nel quale verrà definita voce specifica, le ASL sospenderanno la fatturazione.

3. Registrazione

L'operatore, o suo delegato, procede alla registrazione in BDN dell'identificazione di suini non DPA, attraverso la funzionalità presente in Registro di stalla > Identificazione capi > inserimento capi NON DPA e compilando i campi obbligatori presenti.

Si ritiene infine, stante a tutt'oggi l'impossibilità di registrare in BDN le strutture "collezione faunistica" con indirizzo attività "rifugio per animali diversi da cani e gatti", di confermare l'indicazione temporanea che le strutture di ricovero di suini a scopo di custodia di animali sequestrati, confiscati o rinvenuti sul territorio (c.d. "santuari"), restino classificate in Regione Piemonte come NON DPA. Si chiarisce che tuttavia, a queste strutture, in conformità alla nota ministeriale sopra citata, non si applicano le disposizioni di cui al Dispositivo Dirigenziale del 18.05.2022 e gli animali ivi detenuti non devono essere identificati individualmente con trasponder iniettabile.

Restando a disposizione si porgono cordiali saluti

Il Referente che ha predisposto la pratica

Ivan Radice
Luca Picco

Bartolomeo Griglio

*(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
nel sistema di gestione informatica dei documenti)*